

R.G./C. n. 2367/2020



TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Composto dai sig.ri Magistrati:

Michele Ruvolo

Presidente;

Francesco Paolo Pizzo

Giudice;

Francescamaria Piruzza

Giudice relatore;

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2367 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da

GIACALONE GIACOMA, rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Pietro Sammartano (pec: sammartanopietro@pec.ordineavvocatimarsala.it) in forza di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore

- ATTORE -

contro

ROBERTO NUNZIO MARIA LOREFICE, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mariano Consentino (pec: consentinoantoniomariano@pec.ordineavvocatimarsala.it) in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta



- CONVENUTO -

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo (pec: avv.antonino.rizzo@postacert.inps.gov.it) in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTO -

COMUNE DI MARSALA

- CONVENUTO CONTUMACE -

IBL BANCA S.P.A., in persona del persona del procuratore speciale avv. Debora Littara, rappresentata e difesa dall' avv. Benedetto Gargani (pec: benedettogargani@pec.studiolegalegargani.it) e dall'avv. Guido Maccarone (pec: guidomaccarone@pec.studiolegalegargani.it), in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- TERZA CHIAMATA -

Oggetto: TFR ex coniuge

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12.12.2022

* * * * *

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Giacalone Giacomina conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala Roberto Nunzio Maria Lorefice, il Comune di Marsala, ex datore di lavoro di quest'ultimo, e l'INPS al fine di sentire condannare il primo, ai sensi dell'art. 12 bis L. n. 898/1970, al pagamento in suo favore della quota percentuale



dell'indennità di fine rapporto ad esso dovuta, ordinando al Comune, nella qualità di datore di lavoro, e per esso all'INPS di erogare in suo favore la somma di spettanza.

A sostegno delle proprie ragioni deduceva la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 bis L. 898/1970 e, in particolare, di aver contratto matrimonio con il Loreface in data 01.08.1981; che in data 20.09.2012 tra le parti era intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio, passata in giudicato in data 6.12.2012 che poneva a carico dell'ex marito in favore dell'ex moglie la somma di euro 250,00 a titolo di assegno divorzile; di non essere passata a nuove nozze; che l'ex marito aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Comune di Marsala dal 07.03.1990 fino al 19.10.2020; che il Loreface si trovava in attesa di liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

Chiedeva, inoltre, in via cautelare, il sequestro conservativo di tale indennità limitatamente alla quota pretesa, previa sua esatta determinazione.

Si costituiva il Loreface il quale, negando la fondatezza della domanda, ne asseriva la tardività affermando che essa avrebbe dovuto essere formulata al momento in cui era cessato il rapporto di lavoro.

Si costituiva anche l'INPS con propria comparsa di risposta la quale deduceva l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, sostenendo che unico legittimato rispetto all'azione fosse solo l'ex coniuge.

Rappresentava, inoltre, che il trattamento di fine servizio spettante al Loreface sarebbe divenuto esigibile solo a partire dalla data del 20.10.2021. Rappresentava, altresì, che l'ex coniuge convenuto aveva chiesto ed ottenuto un prestito mediante cessione del trattamento di fine servizio ad IBL Banca notificato all'ente previdenziale in data 16.11.2020.

In ordine all'istanza cautelare di sequestro si rimetteva alla decisione del Tribunale stante la sua posizione neutrale rispetto al soggetto a cui corrispondere il TFS, dovendo limitarsi a conservare la quota eventualmente sequestrata in attesa della definizione del giudizio di merito.

Ritualmente citato in giudizio non si costituiva invece il Comune di Marsala il quale, pertanto, veniva dichiarato contumace all'udienza del 15.03.2021.



All'udienza del 03.05.2021 l'attrice precisava che la domanda proposta contro l'INPS e il Comune di Marsala doveva intendersi come richiesta di autorizzazione ex art. 1188 c.c. e, in ragione di quanto prospettato dall'INPS sulla cessione del TFS stipulata dal convenuto, chiedeva anche di essere autorizzata a chiamare in causa la terza cessionaria del credito IBL Banca al fine di ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia e/o inopponibilità del suddetto atto di cessione.

Autorizzata alla chiamata, la Giacalone nell'atto di citazione del terzo chiedeva in subordine, oltre alla declaratoria di nullità, inefficacia e/o inopponibilità del suddetto contratto per indebita distrazione della quota di indennità ad essa spettante, di condannare il Lorefice, l'INPS di Trapani ed IBL Banca, in solido, al pagamento e/o alla restituzione della somma.

Si costituiva in giudizio la terza chiamata IBL Banca la quale negava la fondatezza della domanda attorea, eccependo la carenza di legittimazione attiva a chiedere direttamente all'INPS l'assegnazione delle somme richieste e contestava anche la fondatezza della domanda di nullità/inefficacia e/o di inopponibilità del contratto.

Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attrice deduceva anche l'annullabilità del contratto con cui è stata disposta la cessione del TFS per errore su di un suo elemento essenziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È noto che i presupposti necessari affinché sorga il diritto dell'ex coniuge alla percentuale dell'indennità di fine rapporto spettante all'altro sono quelli previsti dall'art. 12 bis comma 1 della L. n. 898/1970, secondo il quale "il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità *viene a maturare dopo la sentenza.*"

Ora, risulta pacifica tra le parti l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del convenuto Lorefice in data 19.10.2020. Risulta, altresì, incontestato il mancato passaggio a nuove nozze dell'attrice. È infine documentata la sentenza di divorzio



pronunciata tra la parti, già passata in giudicato, da cui emerge l'obbligo per l'ex coniuge convenuto di corrisponderle un assegno divorzile.

Giova osservare, altresì, che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il diritto del coniuge alla quota del TFR/TFS sorge insieme a quello del lavoratore (ex coniuge) ex art. 2120 c.c. ma diviene esigibile solo quando quest'ultimo lo abbia percepito (cfr. Cass. civ. n. 24403/2022).

Ciò che è controverso nel presente processo è se possa riconoscersi in favore dell'attrice tale diritto a seguito dell'avvenuta cessione del TFS da parte dell'ex coniuge in favore di Banca IBL.

Risulta infatti documentato che il Lorefice ha stipulato in data 09.11.2020 - cioè dopo il suo collocamento a riposo avvenuto in data 20.10.2020 - un contratto di "mutuo contro cessione pro solvendo del tfs o tfr" (doc. all. 5 comparsa di costituzione INPS e all. 8 comparsa di costituzione IBL Banca) con il quale ha ottenuto un prestito da IBL Banca, pari all'incirca all'importo di TFS a lui spettante da parte dell'INPS, da restituire mediante cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal tfs o tfr da lui maturati.

Attraverso tale operazione negoziale, l'ex coniuge ha in sostanza ottenuto in anticipo la somma dovuta in suo favore da parte dell'INPS a titolo di TFS, senza dovere attendere dunque la data di esigibilità del 16.11.2021.

A fronte di un TFS a lui spettante di euro 35.724,12 come da prospetto INPS allegato alla comparsa di costituzione del suddetto ente, l'importo lordo mutuato in favore dell'attore da parte di IBL è pari ad euro 35.009,64 e il capitale netto mutuato è pari ad euro 33.331,58.

Le parti (Lorefice-IBL) hanno concordato, dunque, che per effetto della cessione pro solvendo l'INPS sarebbe stato obbligato a versare direttamente alla cessionaria IBL, alle scadenze di cui al prospetto TFS/TFR ceduto, gli importi ivi indicati sino al rimborso integrale del capitale lordo mutuato in favore dell'attore.

Tale contratto risulta inoltre essere stato notificato da parte di IBL all'INPS (circostanza documentata e pacifica), Ente ora tenuto al versamento del tfs, nei confronti della cessionaria in data 16.11.2020, data di esigibilità dell'importo a titolo di TFS dovuto per il collocamento a riposo del Lorefice.



Dalla documentazione prodotta da parte dell'INPS emerge inoltre che il predetto ente ha comunicato alla banca cessionaria: 1) che avrebbe provveduto a versarle quanto dovuto in dipendenza del credito ceduto; 2) che il tfs spettante al Lorefice sarebbe divenuto esigibile a partire dal 20.10.2021.

Inoltre, dal piano di ammortamento del contratto (p. 5) risulta fissato in data 18.01.2022 il termine entro cui l'INPS sarebbe stato tenuto a versare il tfs all'istituto di credito in conseguenza della predetta cessione del TFS da parte del convenuto.

Ciò posto, sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti deve ritenersi che l'indennità TFS sia stata già percepita/incassata dal Lorefice alla data del finanziamento rivenuto da IBL Banca tenuto conto dell'operazione negoziale posta in essere che si è tradotta in sostanza in un'anticipazione del TFS a lui spettante per la cessazione del rapporto di lavoro con il Comune.

Egli, perciò, non ha dovuto nemmeno attendere l'esigibilità effettiva del TFS che, in assenza della predetta cessione, sarebbe coincisa con la scadenza del termine di 12 mesi dalla cessazione del servizio ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dal comma 484 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

In ogni caso, deve evidenziarsi che alla data della presente decisione il TFS ceduto risulta pure esigibile e risulta anche scaduto il termine ultimo stabilito nel contratto di cessione sopra menzionato per il rimborso da parte dell'INPS dell'intera somma finanziata in favore dell'attore.

E, infatti, deve rammentarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “Non è però necessario che l'importo su cui calcolare la quota di spettanza sia già incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che sia esistente al momento della decisione” (Cass. civ. 24403/2022).

Inoltre, il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro...” (Cass. civ. n.11579/2014) e, consequenzialmente, anche quello dell'attrice alla percezione della quota, rilevando l'esigibilità solo ai fini della materiale erogazione



dell'importo TFS che, nella specie, risulta già erogato all'attore sotto forma di finanziamento da parte di IBL Banca s.p.a.

E, invero, la data di esigibilità del TFS, indicata dall'INPS coincidente con il 20.10.2021, rileva non già nei rapporti con il cedente Lorefice, che ha ricevuto in anticipo l'importo TFS mediante finanziamento, ma nei confronti della cessionaria che da quella data ha avuto diritto a pretendere il rimborso della rata di finanziamento concordata nel contratto.

Tanto chiarito deve rilevarsi che l'attrice ha proposto domanda giudiziale di accertamento del diritto ex art. art. 12 bis L. 898/1970 in data anteriore alla predetta cessione avendo depositato ricorso giudiziale in data 20.10.2020.

La causa per il riconoscimento del TFR risulta perciò pendente già alla data sopra indicata e non già alla data di notifica della citazione, non rilevando il disposto mutamento del rito da parte del Tribunale atteso che, per il principio di conservazione degli atti, occorre aver riguardo ai fini della decorrenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda alla data del deposito del ricorso (si veda in tal senso, Cassazione Sezioni Unite n. 758 del 12 gennaio 2022).

Ne consegue che la domanda giudiziale introduttiva del presente processo è stata proposta prima che intervenisse la cessione del TFS da parte del convenuto, sottoscritta in data 9.11.2020, e, in ogni caso, anche ove si volesse far riferimento alla data di notifica della citazione, prima della scadenza del termine per l'esigibilità del credito ceduto (20.10.2021) da parte della cessionaria e prima del termine sopra indicato (18.01.2022) per l'integrale rimborso delle somme da parte dell'INPS.

Tanto chiarito, in presenza della ricorrenza in capo all'attrice dei presupposti di legge sopra indicati, è sorto il diritto di credito della stessa nei confronti dell'ex coniuge a ricevere il 40% della somma a lui liquidata a titolo di TFS ricevuta in anticipo per effetto del finanziamento sottoscritto con IBL Banca s.p.a.

Deve infatti evidenziarsi che la sentenza che riconosce il diritto ex art. 12 bis L. 898/1970 non è costitutiva ma di mero accertamento di un diritto già sorto in conseguenza della pronuncia del divorzio tra le parti con previsione di un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.



Non osta perciò al riconoscimento del suddetto diritto, la sopravvenuta cessione del credito posta in essere dal coniuge dopo la proposizione della domanda giudiziale (deposito del ricorso), atteso che il Lorefice, avendo percepito la predetta somma addirittura in via anticipata rispetto alla data della sua esigibilità presso l'INPS per effetto del finanziamento ricevuto, è tenuto personalmente e direttamente a versare l'equivalente dell'importo spettante all'attrice per come sarà di seguito quantificato.

Non può sottrarsi pertanto a tale obbligo nei confronti dell'ex coniuge atteso che trattasi di un credito previsto ex lege neppure interessato dalla cessione per cui è causa.

La cessione intercorsa con IBL ha infatti riguardato il diritto di credito dell'attore a ricevere dall'INPS l'importo a lui dovuto a titolo di TFS ma i due crediti restano comunque distinti senza che perciò la cessione del secondo possa determinare l'esclusione del credito comunque sussistente nei confronti dell'attrice.

E, invero, ove si opinasse diversamente, l'ex coniuge obbligato potrebbe agevolmente sottrarsi all'obbligo ex lege di cui al citato art. 12 bis ponendo in essere una cessione del suo diritto ex art. 2120 c.c. svuotando di contenuto la suddetta disposizione e rendendola inoperante.

Tale diritto alla corresponsione della quota di TFS ex art. 12 bis sussiste in capo all'attrice, però, direttamente e soltanto nei confronti del coniuge e non già nei confronti dell'INPS.

E, invero, deve rammentarsi che per giurisprudenza costante, è inammissibile la domanda diretta proposta nei confronti del datore di lavoro e dell'ente previdenziale da parte del ex coniuge avente diritto (Cass. civ., n. 5719/2004).

Tale principio è a maggior ragione applicabile nel caso di specie atteso che l'INPS, per effetto della cessione del credito per TFS da parte del Lorefice, risulta adesso obbligato al versamento del suddetto importo non già nei confronti del cedente, originario creditore, ma nei confronti della cessionaria IBL che gli ha anticipato l'importo sotto forma di finanziamento.

Ferma la condanna del coniuge obbligato non può neppure emettersi nei confronti dell'INPS un ordine ex art. 1188 c.c. non essendo il suddetto ente tenuto nei confronti



del Lorefice ma nei confronti di IBL Banca in esecuzione della cessione pro solvendo stipulata tra queste due parti.

Va ribadito infatti che “la legge non prevede, per l'adempimento in executivis dell'obbligo di corrispondere la quota dell'indennità in parola, le stesse opportunità concesse all'avente diritto, nei confronti dei terzi debitori dell'obbligato, per l'adempimento degli oneri relativi al mantenimento dei figli (art. 148, secondo comma, c.c.), al mantenimento ed agli alimenti per il coniuge separato (art. 156, sesto comma, c.c.), all'assegno di divorzio ed al contributo per il mantenimento dei figli in regime di divorzio dei genitori (art. 8, terzo comma, della legge n. 898/1970, novellato dall'art. 12 della legge n. 74/1987)” (Cass. civ., n. 5719/2004).

Per tale ragione va peraltro dichiarata inammissibile la domanda proposta nei confronti del Comune di Marsala e, per esso, all'INPS finalizzata ad ottenere direttamente da essi il pagamento e neppure può autorizzarsi l'INPS, ai sensi dell'art. 1188 c.c. al pagamento nei confronti dell'attrice, dovendo quest'ultimo erogare la somma o avendola presumibilmente già erogata ad IBL Banca alla data di esigibilità del credito sopra indicata.

Va inoltre rigettata la domanda di nullità pure avanzata dall'attrice per indebita distrazione della quota di cui si discute.

E, infatti, giova osservare che non è stata fornita alcuna prova della sussistenza di un fatto tipico, completo in tutti i suoi elementi, qualificabile come truffa a danno dell'attrice e determinante la nullità virtuale del contratto di cessione.

Difatti, al più, la condotta del Lorefice potrebbe essere astrattamente qualificabile come un atto dispositivo lesivo del diritto credito, ma, al riguardo, va ricordato che “in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia” (Cass. civ. n. 23158/2014).



Ma neppure è ravvisabile l'ulteriore nullità - prospettata dall'attrice nella propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. - "per mancanza di oggetto e, comunque, per impossibilità dello stesso, essendo la prestazione divenuta impossibile per la parte di credito di spettanza della Sig. Giacalone".

In particolare, l'attrice ha dedotto che "il titolare di assegno di divorzio che non sia passato *a nuove nozze all'atto della cessazione del rapporto di lavoro del ex coniuge*, vanta ex lege sul trattamento di fine servizio una pretesa economica autonoma ed esclusiva, e la sentenza emessa a seguito dell'eventuale giudizio incoato ex art. 12 bis della legge 898/10 è meramente dichiarativa di un diritto riconosciuto dalla legge. Così stando le cose, il Sig. Loreface giammai avrebbe potuto cedere, né ha ceduto la quota di spettanza dell'ex moglie per carenza di titolarità del relativo diritto, gravando pertanto sul cessionario le conseguenze pregiudizievoli della cessione. D'altro canto, l'ente previdenziale nel rilasciare il prospetto di liquidazione con la nota del 03/11/2020, ha espressamente avvisato l'istituto bancario che la somma in esso indicata sarebbe stata erogata al cessionario ridotta di eventuali debiti comunicati prima della notifica della cessione".

Tale tesi è, però, priva di pregio, infatti, con il contratto di mutuo da rimborsare con la cessione del trattamento di fine rapporto, il Loreface ha disposto solo del suo credito - vantato nei confronti del proprio datore e dell'ente previdenziale - e non invece del diritto dell'ex moglie previsto dall'art. 12 bis, che, nonostante la suddetta cessione, resta necessariamente salvo, gravando, una volta maturato, sul debitore convenuto per una somma equivalente alla quota spettante.

Per le medesime ragioni il contratto non è annullabile per errore sull'elemento essenziale.

Posta la validità del contratto cessione posto in essere nei confronti di IBL Banca, non sussistono neppure i presupposti per dichiararne l'inefficacia e/o inopponibilità.

È noto infatti che l'accoglimento della actio pauliana, in cui è qualificabile l'ulteriore domanda proposta dall'attrice e sopra richiamata, presuppone la sussistenza di molteplici elementi quali: a) l'esistenza di un diritto di credito, non necessariamente liquido ed esigibile e perfino incerto o addirittura litigioso; b) un atto di disposizione



patrimoniale posto in essere dal debitore con il quale aliena, limita, rinunzia o modifica diritti patrimoniali o assume passività; c) l' eventus damni, ovverosia la lesività dell'atto rispetto alle ragioni del creditore, che può avere non solo carattere quantitativo ma anche solo qualitativo - determinando una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito oppure compromettendo la fruttuosità dell'esazione - e riguardo al quale spetta al creditore l'onere di allegazione delle circostanze che lo integrano mentre incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte e, infine, d) l'elemento soggettivo, che nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e posteriore rispetto al momento in cui è sorto il credito, consiste nella consapevolezza, in capo al debitore e al terzo contraente, dell'eventus damni, elementi soggettivi che vanno allegati e provati dal creditore che agisce.

Ora, nel caso di specie, risulta proprio che l'atto dispositivo della quota del tfs spettante all'attrice è stato sottoscritto in data 09.11.2020 ossia dopo la cessazione del rapporto di lavoro – momento in cui è sorto il diritto del lavoratore ex coniuge al tfs (“Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge *alla cessazione del rapporto di lavoro...*” (Cass. civ, n.11579/2014)) e, consequenzialmente, anche quello dell'attrice alla quota per cui è causa.

Tuttavia, l'attrice non ha assolto all'onere di allegazione delle circostanze integranti l'eventus damni. Non avendo dedotto l'incapienza del patrimonio del Lorefice a soddisfare il suo diritto per equivalente.

Anzi, deve notarsi che il suddetto convenuto al momento della notifica della citazione aveva sottoscritto il contratto di cessione con IBL banca così ottenendo un incremento del suo patrimonio in misura pari all'importo dovuto a titolo di TFS con un finanziamento rimborsatogli dallo stesso ente previdenziale.

L'attrice, infine, non ha dimostrato la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo contraente IBL Banca. Risulta invece documentata la circostanza che la suddetta Banca ha conosciuto del preteso diritto dell'attrice solo dopo la notifica della citazione per chiamata di terzo.

Per tali ragioni tale domanda deve essere rigettata.



Considerata la validità ed efficacia della cessione del credito TFS in favore di IBL banca non si può nemmeno accogliere l'ulteriore domanda avanzata dall'attrice di restituzione dell'importo eventualmente già erogato da parte dell'INPS in favore della cessionaria e in solido con il suddetto ente.

Di tale obbligo infatti, per come chiarito, risponde solo il convenuto Lorefice in quanto discendente direttamente dalla legge sul divorzio.

Quanto alla quantificazione della quota di spettanza dell'attrice, deve procedersi nel seguente modo: 1. occorre dividere l'ammontare del Tfr spettante al coniuge per il numero di anni lavorativi; 2. moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio; 3. calcolare sul valore ottenuto il 40%.

Ciò posto, dato che l'ammontare complessivo del tfs spettante è stato quantificato dall'Inps in euro 35.724,12 (doc. all. comparsa INPS), che il rapporto di lavoro utile ai fini del tfs è durato 30 anni e che il vincolo matrimoniale in costanza di lavoro è perdurato per 22 anni (dal 1990 al 2012 cfr. estratto di matrimonio all. citazione), in applicazione dei criteri di calcolo sopra indicati, la somma spettante alla parte attrice corrisponde ad euro 10.479,08.

Va dunque condannato il Roberto Nunzio Maria Lorefice al pagamento in favore dell'attrice della somma sopra indicata, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale (coincidente con la data di deposito del ricorso) sino al saldo.

Quanto alla regolazione delle spese processuali, il convenuto Lorefice, compensate le spese della fase cautelare, deve essere condannato a rifondere le spese di lite della fase di merito in favore dell'attrice, liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 oltre accessori di legge.

L'attrice, invece, in quanto soccombente rispetto alle domande avanzate nei confronti della terza chiamata IBL Banca, deve essere condannata a rifondere in suo favore le spese di lite, liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 scelti nel loro valore medio per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e al minimo per la fase istruttoria tenuto conto del numero di memorie depositate e della natura documentale della causa.



L'attrice deve rifondere nei confronti di IBL Banca anche le spese della fase cautelare applicando i parametri vigenti all'epoca di cui al D.M. 55/2014 scelti al minimo tenuto conto dell'attività compiuta e del contenuto delle memorie riproducenti in gran parte le difese esposte per la successiva fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella contumacia del Comune di Marsala, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accerta il diritto dell'attrice al pagamento della quota del 40% ex art. 12 bis L. 898 del 1970 e, per l'effetto, condanna il convenuto Lorefice al pagamento in suo favore di euro 10.479,08 oltre ad interessi legali dalla data della domanda giudiziale (coincidente con il deposito del ricorso) sino al soddisfo;
- rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice;
- condanna il convenuto Lorefice a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice che liquida in euro 5.175,00 di cui euro 5.077,00 per compensi ed euro 98,00 per spese vive oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata IBL Banca s.p.a. che liquida in complessivi euro 5.030,00, di cui euro 4.237,00 per il giudizio di merito ed euro 793,00 per la fase cautelare, oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e l'INPS.

Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2023

Il giudice

Francescamaria Piruzza

Il Presidente

Michele Ruvolo

